Sintesi Vademecum per *Liberi Professionisti*

Discipline Olistiche Bio Naturali &Naturopatiche

Il **SINAPE,** Associazione Sindacale di categoria, opera sul territorio Nazionale ed Europeo in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, per approfondire l'ambito di azione dei Professionisti della N**aturopatia e Discipline Olistiche Bio Naturali**, alla luce dell'attuale contesto *Socio – Educativo - Culturale, Normativo ed Istituzionale.*

Il **SINAPE** considera la ***Naturopatia e le Discipline Olistiche Bio Naturali*** un valore essenziale per preservare e/o ritrovare un Benessere Naturale nell'attuale società, ed intende difendere tale valore superando tutte le barriere di ordine politico e sociale.

CONFASCESA **(*Conf*ederazione *A*ssociazioni per lo *S*viluppo *C*ompetenze *E*uropee e *S*ervizi *A*ssociati)** facilita il processo di crescita, certificando gli sviluppi e gli standard qualitativi della **Naturopatia** e **Discipline del Benessere Naturale**. Promuove e rafforza la *Rete Europea ed Internazionale* permanente, con l'obiettivo di sviluppare progetti finalizzati alla raccolta e scambio di informazioni ed idee, tese a valorizzare la **Naturopatia** e **Discipline Bio Naturali**.

CONFASCESA svolge ogni forma di attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alle Associazioni aderenti, unitamente alle linee guide dei progetti ed attività **Europee.**

SINAPE - CONFASCESA, organizzazioni che si basano sull'apporto volontario e convinto degli Iscritti, ed insieme costituiscono una grande forza di rappresentanza,

condividendo politiche e pratiche professionali, ma soprattutto valori di riferimento che guidano azioni strategiche per essere sempre più incisivi verso le attuali e future Norme e Leggi che regolano la ***Naturopatia e Discipline Olistiche Bio Naturali.***

SINAPE - CONFASCESA auspicano e lavorano affinché l'Area di competenza del *Naturopata e dell'Operatore D.B.N.* sia quella del ***"BENESSERE OLISTICO NATURALE"***. Nel contempo hanno messo in piedi strategie comuni, al di là di qualsiasi ostacolo, proseguendo sinergicamente per raggiungere gli obiettivi prefissi a livello ***Nazionale, Europeo ed Internazionale.***

In seguito alla ***Legge 4 - 2013***, e al ***D.Lgs. 13/2013,*** **SINAPE - CONFASCESA,** in rappresentanza della Categoria, hanno sempre rivendicato e svolto un proprio ruolo nel ***processo di riforma delle Professioni non Organizzate in Ordini o Collegi.***

In riferimento alla ***Legge 4 - 2013***, è utile qui ricordare una prima regola da rispettare ed applicare per i **Professionisti** delle **Discipline Bio Naturali e Naturopatiche.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, dal 10/02/2013:

"*Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge***"**

Il testo utilizzato dal Legislatore è abbastanza chiaro, specificando quale attività viene svolta, **esempio:** "Naturopata – Estetologo – Analogista - Operatore Shiatsu – Riflessologo – Operatore di Biorisonanza, etc.".

Inoltre, sull'esatta dicitura da riportare sui documenti, ci si può limitare ad indicare solo gli estremi della Legge.

- **Esempio: "Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4"**
- Oppure - "**Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4"**
- Più sintetica (per ragioni di spazio) **"Libera Professione Legge 4/2013"**

L'importante è svolgere la propria attività professionalmente, con regolare Partita IVA da Libero Professionista – Lavoratore Autonomo, iscrizione alla Gestione Separata per quanto riguarda l'**I.N.P.S.,** e sottoscrivere un'assicurazione a tutela del professionista ***(****Responsabilità Rischi Professionali****),*** seguendo le linee guida come di seguito riportate.

- **Codice Attività per aprire Partita IVA codifica ATECO**

86.96.09 Attività di Medicine Complementari e Alternative N.C.A.

FONTE: https://codiceateco.it/categoria/attivita-di-medicine-complementari-e-alternative-nca

- **Iscrizione INPS,** gli Operatori Olistici (Coaching, Counseling, PNL – CNV, Analogisti, Naturopati, Estetologi, Riflesssologi, Shiatsuka, Operatori di Biorisonanza, etc) esercenti attività di libera professione **(Ex. Legge 14.1.2013 n. 4)** debbono iscriversi alla *Gestione Separata INPS come lavoratori autonomi;*
- **Iscrizione INAIL,** i Professionisti **senza dipendenti,** *non sono tenuti all'iscrizione;*
- **Iscrizione registro imprese,** gli operatori del Benessere Naturale, lavoratori autonomi non sono aziende, quindi **NON** è richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Requisiti per l'Esercizio dell'Attività Professionale

- **Il Professionista** abbia regolarmente frequentato un corso presso scuole o istituti debitamente documentato;
- **Essere** iscritto in un apposito elenco professionale, in tal caso **SINAPE-FeLSA- CISL / CONFASCESA** per una maggiore **Rappresentanza & Tutela;**
- **Sottoscrizione** volontaria, di una Polizza Assicurativa contro i Rischi Professionali (***L. 4/2013 Art. 7 Comma 1)*** a tal proposito si veda convenzione **SINAPE-FeLSA-CISL** riservati agli iscritti**;**
- **Certificazione** volontaria **C**ompetenze **P**rofessionali a fronte Norme **UNI e/o** Standard Proprietari - **Requisiti di Conoscenza, Abilità, Competenza** ***(Legge 4/2013 – D.Lgs. 13/2013 - EFQ "European Qualifications Framework").***

In risposta alla domanda frequente che **ci viene ancora posta** da alcuni Operatori delle **D.B.N – D.O.S.** ossia, **"si può utilizzare il termine massaggio?",** ricordiamo che, dopo l'approvazione della **Legge 4/2013** si è tenuta una Conferenza **Stato/Regioni** che ha creato grandi perplessità e confusione, ed è in virtù di ciò che come Sindacato / Associazione di Categoria, noi diciamo**:**

Seppur Massaggio è un termine molto più conosciuto, **è consigliabile**, per gli **Operatori** delle **Discipline Bio Naturali Energetiche**, che **non** svolgono e **non possono svolgere pratiche Estetiche e/o Terapeutiche**, di utilizzare il termine **"Trattamento"** perché, Voi andate al di là di un semplice **"**Massaggio**"!**

Siete Liberi Professionisti **Operatori** del **Ben Essere Naturale**, Voi fate **Trattamenti** per **Preservare e/o Risvegliare** il Ben***E***ssere Interiore!!!

Si vedano Risoluzioni del MiSE Ministero Sviluppo Economico ***(Attuale MiMIT)***

- Risoluzione N. 85939 dell'8 Giugno 2015 Massaggi Benessere
- Risoluzione N. 80994 del 22 Marzo 2016 Attività di massaggi Thuina o Thai
- Risoluzione N. 138831 del 18 Maggio 2016 Attività di massaggi Thuina o Thai
- Risoluzione N. 293796 del 20 Settembre 2016 Massaggi Tuina e Benessere della persona.

In sintesi, con tali Risoluzioni il Mi.S.E. ***(Attuale MiMIT)*** ha dichiarato che, le attività di massaggi finalizzate al mantenimento di una naturale condizione di "benessere", in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio.

Ed ancora, l'attività di massaggiatore è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell'ambito della **Legge 4 / 2013.**

Per cui nel variegato Mondo delle **D.B.N. – D.O.S.**
si consiglia di usare le seguenti definizioni:

A) Trattamenti Olistici di: Shiatsu – Riflessologia – Kinesiologia – Posturologia – Reiki – Tecniche di Stimolazioni Riflesse – Tecniche di Biorisonanza, etc.,

B) Consulenza di: Naturopatia, Nutritional Therapist, Coaching, Counseling, PNL – CNV; Analogista, Iridologia e/o Iridologica – Bio Energetica Olistica – Radionica – Biorisonanza - etc.,

Attualmente in Italia, l'attività di **"Operatore Olistico del Ben Essere Naturale"** che pratica **Trattamenti e/o Consulenze**, è considerata attività legittima ai sensi della ***Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41)*** e dal ***Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229),*** purché non si sconfini in campi d'azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette ***(****Medica, Fisioterapica,Infermieristica e/o Estetiche****).***

In sintesi ricordiamo che la **Legge n. 4/2013,** favorisce l'organizzazione, la riconoscibilità e la promozione delle attività professionali; dunque, gli **Operatori del Benessere Naturale**, seguendo i suddetti consigli, possono esercitare la professione senza impedimenti e legittimamente, con i soli limiti e divieti posti dall'ordinamento giuridico vigente.

Questo note hanno inteso inserire una visione unitaria e concreta del sapere e del saper fare, riconoscendo pari dignità a tutte le forme di apprendimento ed esercizio della Professione, a prescindere dai contesti di acquisizione ed attuazione, ponendo al centro la persona e il suo bagaglio culturale e professionale acquisito nelle sue vicende **di lavoro, di studio e di vita.**